

CONTRATTO DI SUB-AFFIDAMENTO 2 %

La Società **MDS S.r.l.**, con sede legale in **Via Luca Antonio Giunta, 21 00128 Roma (RM)** Partita IVA n° **10505811009** e **Codice Fiscale n° 10505811009** rappresentata dal Sig. **Mennitto Michele** nato a **Roma il 10/12/1979**, in qualità di Legale Rappresentante che per brevità sarà in prosieguo denominata **COMMITTENTE**

e

La Società **NUOVA COOPERATIVA MULTISERVIZI LAZIO A.r.l.**, con sede legale in **Largo Archiloco, 19 00125 Roma (RM)** Partita IVA n° **13922111003** e **Codice Fiscale n° 13922111003** rappresentata dal Sig. **CANTIANI ALESSIO** nato a **ROMA(RM) il 10/05/1987**, in qualità di Legale Rappresentante, che per brevità sarà in prosieguo denominata **SUB-AFFIDATORE**

PREMESSO

- a) Che la Società **MDS S.r.l.** è la società aggiudicataria dei **Lavori di ristrutturazione dello Studio Oculistico Gualdi**;
- b) Che la **COMMITTENTE** intende affidare l'**assistenza al servizio di tiro in alto e calo in basso dei materiali di risulta e materiali utili alle lavorazioni**
- c) Che la **COMMITTENTE** intende affidare dette lavorazioni a ditta specializzata, che operi nel pieno rispetto di ogni misura di sicurezza necessaria per l'incolumità degli operatori e di terzi imposta dalla natura dei lavori stessi oltre che dal luogo in cui gli stessi saranno effettuati;
- d) Che il **SUBAFFIDATORE** dichiara, assumendone la responsabilità, di disporre di capitali, di idonea organizzazione, macchine, personale, mezzi ed attrezzature proprie, necessarie e sufficienti per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori che si intendono affidare alla stessa con il presente contratto, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- e) Che il **SUBAFFIDATORE** risulta edotto di tutte le prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza che si impegna ad adempiere in toto;
- f) Che la **COMMITTENTE** resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dal **SUBAFFIDATORE**, salvo quanto infra previsto;
- g) che il **SUBAFFIDATORE** dichiara di assumersi la responsabilità diretta di danni a persone e/o cose causate da lui stesso nonostante la sua sia solo una prestazione legata alla manodopera al servizio di tiro in alto e calo in basso dei materiali di risulta e materiali utili alle lavorazioni
- h) Che la **COMMITTENTE** avendo il **SUBAFFIDATORE** fornito le documentazioni richieste al fine di ottenere l'autorizzazione all'affidamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 646/82 e dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, intende chiedere l'autorizzazione ad affidare detti lavori alla Stazione Appaltante;
- i) che il **SUBAFFIDATORE** si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante ed alla **COMMITTENTE**, ai sensi di quanto prescritto ai commi 6 e 7 dell'art. 118 del succitato D.lgs. 163/06, entro il termine perentorio ed essenziale di cinque giorni dalla firma del presente contratto, la documentazione prevista dalla legge relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza (P.O.S.), ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- j) Che non sussistono, ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/06, tra la **COMMITTENTE** ed il **SUBAFFIDATORE**, forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Cod. Civ.
- k) Che il **SUBAFFIDATORE** è iscritto alla **C.C.I.A.A. di ROMA** con il numero **REA RM - 1483000 N. ISCRIZIONE 13922111003**

- l) Che il SUBAFFIDATORE è iscritto presso i seguenti enti previdenziali ed assicurativi: **INAIL di ROMA** Codice Ditta n° 022770393/36 – **INPS di ROMA** Matricola n° 7066832130/01

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la COMMITTENTE e il SUBAFFIDATORE si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, così come gli allegati menzionati nel testo e propri del rapporto disciplinato con esso contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- m) L'IMPRESA accetta di eseguire l'**assistenza al servizio di tiro in alto e calo in basso dei materiali di risulta e materiali utili alle lavorazioni** pari a € 2.880,00 (EURO Duemilaottocentottanta/00), compresi oneri della sicurezza, secondo le prescrizioni tutte dei documenti contrattuali esistenti tra la COMMITTENTE e l'ENTE APPALTANTE.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI ED APPLICABILITÀ DELLE NORME DELLA COMMITTENTE

Ogni rapporto dell'IMPRESA con la COMMITTENTE deve avvenire tramite il Responsabile Tecnico di Cantiere.

Il SUBAFFIDATORE ha l'obbligo di segnalare alla COMMITTENTE il nome del proprio Responsabile avente autorità necessaria a prendere decisioni ed a dare disposizioni ai suoi sottoposti in merito ad ogni aspetto di carattere tecnico, organizzativo ed economico relativo ai lavori affidatagli. Il Responsabile nominato dal SUBAFFIDATORE costituisce interfaccia con la COMMITTENTE. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento ai disegni ed alle specifiche tecniche del Committente ed alle disposizioni della D.L.

ARTICOLO 4 - QUANTITÀ LAVORAZIONI

€ 2.880,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI AL SUBAFFIDATORE

A fronte del certificato di pagamento emesso, il SUBAFFIDATORE emetterà fattura riportante in calce gli estremi del presente contratto, alla **MDS S.r.l.** con sede in **Via Luca Antonio Giunta, 21 00128 Roma (RM) Partita IVA e Codice Fiscale 10505811009**

Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore.

La fattura sarà pagata dalla **MDS S.r.l.** mediante bonifico bancario, a stato di avanzamento.

Il SUBAFFIDATORE deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ovvero ordinari e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Allo scopo il SUBAFFIDATORE comunicherà gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti al SUBAFFIDATORE saranno effettuati previa presentazione del relativo modello DURC del periodo di lavorazione emesso dagli Enti preposti, e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all'accertamento che il SUBAFFIDATORE abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il prestatore d'opera.

In particolare il SUBAFFIDATORE deve fornire:

- DURC;
- Denuncia INPS se trattasi di nuova iscrizione;
- Per quanto riguarda l'INAIL, se al momento dell'inizio del lavoro il SUBAFFIDATORE è già assicurato presso l'Istituto, dovrà esibire in fotocopia l'attestazione di pagamento della rata premio anticipata per l'anno in corso.

Il SUBAFFIDATORE dichiara di essere a conoscenza che tutti i documenti in precedenza indicati saranno inviati, a cura della COMMITTENTE, alla stazione appaltante, ai fini del pagamento dello stato d'avanzamento lavori, come stabilito dal comma 6 dell'art- 118 del D.lgs. 163/2006, per cui si obbliga a fornirli tempestivamente pena la sospensione del pagamento.

La COMMITTENTE provvederà al pagamento nei termini previsti a condizione che il PRESTATORE D'OPERA dimostri l'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri contributivi posti a proprio carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché previa esibizione di attestazione di regolarità al pagamento di imposte e tasse rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 6 - ONERI ED OBBLIGHI

Sono a carico del SUBAFFIDATORE i seguenti oneri:

1. Le lavorazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte, complete in ogni loro parte e perfettamente rispondenti all'uso al quale sono destinate.
2. Il SUBAFFIDATORE si impegna a demolire e/o rifare a proprie cure e spese i lavori da essa eseguiti che il Direttore dei Lavori accerti essere stati realizzati senza la necessaria perizia o diligenza od in maniera difforme da quanto prescritto o con materia o magisteri del tutto diversi da quelli previsti e/o comunque non a regola d'arte, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. La COMMITTENTE e/o il Direttore dei Lavori dovranno provvedere alle relative contestazioni per iscritto, con la massima tempestività, onde non provocare aggravio di oneri al SUBAFFIDATORE conseguenti alla continuazione delle lavorazioni medesime.
4. Il SUBAFFIDATORE è, altresì, obbligato ad adottare, a proprie cure e spese, tutti i provvedimenti che saranno necessari per eliminare irregolarità, difformità e difetti nelle opere e ad osservare le prescrizioni che al riguardo fossero ordinate mediante ordine scritto dal Direttore dei Lavori. La COMMITTENTE può in qualsiasi momento provvedere a controlli e verifiche.
5. Il SUBAFFIDATORE dovrà nominare un proprio responsabile di cantiere, costantemente presente nello stesso, che curerà il coordinamento di tutte le fasi lavorative con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL PRESTATORE D'OPERA NEI CONFRONTI DELLA MANODOPERA

Il SUBAFFIDATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni sul lavoro, giuste le vigenti norme di legge e a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni provvedimento o suggerimento della COMMITTENTE.

In conseguenza il SUBAFFIDATORE mentre dichiara di avere preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad esso saranno chiamate a prestare la loro attività, manda sin d'ora indenne la COMMITTENTE per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze di esso e così per i danni che, per causa o colpa di dette maestranze e/o comunque a causa dell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente contratto, potessero e/o dovessero, comunque derivare a terzi.

All'uopo il SUBAFFIDATORE si impegna, entro 3 giorni dalla stipula del presente contratto, a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente da esso o da sue maestranze causati nella realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, compresi quelli eventualmente causati a propri dipendenti o collaboratori. Tale polizza costituirà parte integrante del presente contratto.

Il SUBAFFIDATORE si impegna ad applicare nei confronti delle proprie maestranze adibite alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento al presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo, quindi, ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo ed assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati contratti collettivi.

Il SUBAFFIDATORE si obbliga a fornire giornalmente alla Direzione di cantiere della COMMITTENTE l'elenco nominativo delle maestranze presenti in cantiere, anche si possa provvedere ad eventuali controlli.

Il SUBAFFIDATORE si obbliga ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge, nonché di tesserino di riconoscimento di cui all'art.36/bis della Legge 248/2006, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà da parte della COMMITTENTE.

ARTICOLO 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAFFIDATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e a quelle organizzative del Direttore Tecnico di Cantiere della COMMITTENTE ed è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile della sicurezza del proprio Direttore Tecnico di Cantiere.

Il SUBAFFIDATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte della COMMITTENTE, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 9 - TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI

I lavori dovranno essere tutti ed indistintamente eseguiti entro i tempi stabiliti dagli accordi presi (05/05/2025-06/05/2025-07/05/2025-08/05/2025-09/05/2025-12/05/2025-13/05/2025-14/05/2025-15/05/2025-16/05/2025) e negli orari lavorativi presi tramite accordi 07:30-16:30 che, anche se non materialmente allegato fa parte integrante del presente contratto, si intende visionato ed accettato dal prestatore d'opera, salvo cause di forza maggiore che andranno opportunamente comprovate alla COMMITTENTE per la relativa segnalazione alla Stazione Appaltante. Prima dell'inizio dei lavori il SUBAFFIDATORE dovrà trasmettere alla COMMITTENTE la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Edil Cassa, assicurativi ed infortunistici.

La COMMITTENTE si riserva il diritto di provvedere in qualsiasi momento al controllo dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del c.c. per verificare l'effettivo avanzamento dei lavori in relazione al programma concordato.

La COMMITTENTE si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con almeno 5 giorni di anticipo di eseguire direttamente, o di fare eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art. 2 al fine del mantenimento del programma lavori laddove si evidenzino ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei lavori, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAFFIDATORE.

E' inoltre facoltà della COMMITTENTE risolvere anticipatamente in qualunque momento il presente contratto qualora si riscontri il mancato rispetto del programma lavori qui allegato, dopo diffida in forma scritta contenente precise indicazioni degli eventuali ritardi e delle categorie dei lavori interessati.

Il SUBAFFIDATORE si impegna, inoltre, a procedere all'aggiornamento del programma dei lavori ogni qualvolta si

introducano delle variazioni o modificazioni alle lavorazioni da eseguire o a seguito di specifiche disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAFFIDATORE non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori affidatogli, che gli venissero ordinati dalla COMMITTENTE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo od in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie della Stazione Appaltante.

Dalla data di efficacia della sospensione il SUBAFFIDATORE dovrà cessare le attività lavorative, previa la messa in sicurezza delle attività non completate.

Il SUBAFFIDATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando, peraltro, impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di proroga al termine per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

Il SUBAFFIDATORE non potrà cedere, a sua volta, neppure in parte, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dalla SUBAFFIDATORE per violazioni delle vigenti norme di Legge, ivi comprese quelle contenute nell'art. 21 della Legge n. 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI NEL CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dalla COMMITTENTE.

Il SUBAFFIDATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali.

Ha, però, l'onere di eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla COMMITTENTE o della Direzione dei Lavori.

Eventuali nuovi prezzi unitari o nuovo prezzo a corpo, occorrenti, saranno concordati tra le parti secondo le modalità innanzi descritte.

Il SUBAFFIDATORE è tenuto a provvedere, con le relative spese ed i conseguenti oneri a suo esclusivo carico, alla custodia del cantiere, compresi i propri mezzi d'opera, materiali ed attrezzature ivi presenti.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge no 646/1982, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima previsione renderà nullo, fin dall'origine, il presente contratto, impregiudicato il diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 13 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAFFIDATORE

Al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, il SUBAFFIDATORE dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori.

Il SUBAFFIDATORE dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti.

Dichiara, altresì di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente contratto e di tutte le condizioni in essi richiamate e di aver esattamente individuato difficoltà operative, oneri e rischi.

Il SUBAFFIDATORE assume espresso impegno;

1. Di rendere tempestivamente edotta la COMMITTENTE di ogni variazione relativa ai requisiti per la qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/06 per l'esecuzione dei lavori affidatogli, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 21 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di provvedere, ove necessario, all'impianto di cantiere per ciò che riguarda umci, baracche spogliatoi, containers e magazzini, per i lavori affidati con il presente contratto;
3. di effettuare la pulizia dei luoghi di lavoro, delle aree assegnate e delle strutture eseguite durante il corso dei

propri lavori e prima della consegna, la pulizia finale, con rimozione, carico ed allontanamento di tutti i materiali

di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, compreso il conferimento a discarica degli stessi, nel rispetto della normativa di legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché di effettuare lo sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere. Ove il SUBAFFIDATORE non provvedesse sia alla pulizia durante il corso dei lavori sia allo sgombero e pulizia fine lavori, vi provvederà la COMMITTENTE, che ne addebiterà il costo al SUBAFFIDATORE; tale eventuale addebito sarà effettuato con detrazioni sulle competenze maturate. A specifica richiesta della COMMITTENTE, il SUBAFFIDATORE provvederà a consegnare entro 3 gg. fotocopia della 4" (quarta) copia dei formulari completi di timbro e firma da parte dello smaltitore/discarica per avvenuta presa in consegna del rifiuto; nel caso di mancata consegna dei predetti documenti la COMMITTENTE provvederà alla sospensione immediata dei pagamenti delle fatture emesse dal SUBAFFIDATORE.

4. Di provvedere alle disposizioni relative al rumore negli ambienti lavorativi (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e nell'ambiente esterno per quanto concerne l'uso dei macchinari e delle attrezzature di cantiere. Le valutazioni sulla rumorosità delle attrezzature impiegate e delle lavorazioni previste dovranno essere allegate al POS (Piano Operativo della Sicurezza). Il SUBAFFIDATORE dovrà inoltre attenersi alle eventuali limitazioni impartite dai regolamenti comunali vigenti;

Tutte le spese derivanti al SUBAFFIDATORE per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al SUBAFFIDATORE per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi e negli importi convenuti.

ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE E ALL'AMBIENTE DI LAVORI ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Il SUBAFFIDATORE si impegna ed obbliga ad osservare tutte le misure nonché ad ottemperare e far ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da disposizioni normative, regolamentari, contrattuali vigenti inerenti la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi compreso ma non solo il D.lgs. 81/2008.

Il SUBAFFIDATORE quindi si impegna, tra l'altro, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e di ogni altro soggetto presente in cantiere: a far rispettare ai lavoratori tutte le norme vigenti e che verranno emanate in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche, delle disposizioni dei piani di sicurezza; a far operare nell'ambito delle suddette lavorazioni esclusivamente personale debitamente formato ed informato; ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti ed idonei per l'esecuzione dei lavori e provvedere alla loro regolare manutenzione e revisione, fornendo, a richiesta della COMMITTENTE, copia della documentazione attestante il rispetto delle indicazioni del produttore in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; a dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ed opportuni ed a pretenderne l'utilizzo; nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità e la salute dei lavoratori e dei terzi e ad evitare danni di ogni specie alle persone.

Il SUBAFFIDATORE dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.lgs. n. 81/08 ed il P.O.S. della COMMITTENTE che s'intendono parte integrante del presente contratto anche se non allegati.

Il SUBAFFIDATORE dichiara di aver consegnato detti documenti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di avere formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente contratto; inoltre, si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni in esso contenute.

Il SUBAFFIDATORE dichiara che il PSC è completo e adeguato ai lavori da eseguire e, quindi, viene accettato, anche per quanto attiene ai costi della sicurezza pattuiti all'art. 3.

Il SUBAFFIDATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte della COMMITTENTE.

Quest'ultima, resterà, pertanto, indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro che farà capo, quindi, al solo SUBAFFIDATORE, in quanto assuntore di un lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specialistiche capacità.

Il SUBAFFIDATORE dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti norme di legge delle opere provvisorie in atto a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze modificandole od integrandole, ove del caso, e previa comunicazione alla COMMITTENTE sia prima di dare inizio ai lavori sia durante lo svolgimento degli stessi.

Parimenti il SUBAFFIDATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dalla COMMITTENTE compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Il SUBAFFIDATORE, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività lascia indenne sin d'ora la COMMITTENTE per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i dipendenti di essa Impresa, così per i danni che per fatto dello stesso SUBAFFIDATORE dovessero comunque derivare a terzi.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAFFIDATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché di contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

La Committente dichiara di aver verificato l'idoneità tecnico professionale del SUBAFFIDATORE relazione alle opere oggetto del presente contratto e di aver ricevuto dalla medesima la documentazione di cui al punto 1 dell'Allegato al D.lgs. 81/08.

ARTICOLO 15 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte della COMMITTENTE, sia in caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, il SUBAFFIDATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

ARTICOLO 16 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

La COMMITTENTE garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico, perciò che concerne l'approntamento del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, e di averlo posto a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 c.c., è in facoltà della COMMITTENTE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAFFIDATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché in ciascuno dei seguenti casi:

- a) Quando il SUBAFFIDATORE abbandoni i lavori;
- b) Quando il SUBAFFIDATORE si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- c) Quando per negligenza del SUBAFFIDATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate e delle prescrizioni impartite, sia prevedibile, a seguito di confronto con il programma lavori allegato, che venga compromesso il programma stesso e la corretta esecuzione dei lavori e, comunque, nell'eventualità che il SUBAFFIDATORE per motivi a lui imputabili, non dovesse eseguire alcuna opera per tre giorni consecutivi;
- d) Quando il SUBAFFIDATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- e) Qualora la Stazione Appaltante revochi il gradimento del presente contratto di;
- f) Qualora il SUBAFFIDATORE incorra in una delle fattispecie di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (art. 38 D.lgs. 163/06) ovvero risulti comunque sfornito dei requisiti occorrenti per l'esecuzione dei lavori in conformità alla normativa vigente.
- g) Quando il SUBAFFIDATORE non adempia a quanto posto a proprio carico dal D.lgs. 81/08 ed in ultimo dal POS di propria competenza;

- h) Quando il SUBAFFIDATORE non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortuni stici, nonché alla Edil Cassa, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta della COMMITTENTE, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAFFIDATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la COMMITTENTE dovesse subire per il mancato completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del SUBAFFIDATORE. All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all' immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ARTICOLO 18 - CORRESPONSABILITÀ DEL SUBAFFIDATORE

La COMMITTENTE, poiché risponde alla Stazione Appaltante anche dell'operato del SUBAFFIDATORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatti ad esso imputabili contestati da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Entrambe le parti contraenti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'inadempimento di tale prescrizione ed in particolare dell'obbligo, in tutte le transazioni eseguite e riconducibili al presente contratto, di avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, è causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il SUBAFFIDATORE dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i seguenti:

conto corrente bancario codice IBAN IT41J0200839081000106001599
presso la **BANCA UNICREDIT S.P.A.**

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e nome CANTIANI ALESSIO nato/a ROMA (RM) il 10/05/1987 codice fiscale CNTLSS87E10H501A

La "COMMITTENTE", si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di ROMA della notizia dell'inadempimento del SUBAFFIDATORE agli obblighi di tracciabilità.

La Società **Nuova Cooperativa Multiservizi Lazio A.r.l.** in qualità di SUBAFFIDATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-umci o territoriale del Governo della Provincia di ROMA della notizia dell'inadempimento della "COMMITTENTE" agli obblighi di tracciabilità.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art. 3 - comma I - della L. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 - FATTURAZIONE SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 17 comma 6 Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 comma 44 legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto nel settore dell'edilizia, riferendosi il presente contratto a prestazione d'opera, ed appartenendo l'impresa al settore edile di cui al precitato art. 17, comma 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come sostituito dall'art. I comma 44 legge 27/12/2006 n. 296, tanto premesso in applicazione della citata normativa l'impresa per le prestazioni effettuate, in adempimento del contratto, si impegna ad emettere fatture senza addebito dell'Imposta sul valore aggiunto, secondo il disposto del citato articolo 17 comma 6 Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 sostituito dall'articolo I comma 44 legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di scegliere come Foro competente esclusivo l'Autorità Giudiziaria di ROMA.

ARTICOLO 22 -NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Appalto e le leggi speciali applicabili al caso di specie.

ARTICOLO 23 -ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio come segue:

- **LA COMMITTENTE: VIA LUCA ANTONIO GIUNTA, 21 - 00128 – ROMA (RM)**
- **IL SUBAFFIDATORE: LARGO ARCHILOCO, 19 - 00125 – ROMA (RM)**

Le parti reciprocamente si obbligano, ad ogni effetto di legge e sotto comminatoria di nullità assoluta di tutte le comunicazioni effettuate in luogo diverso, di inviare tutte le comunicazioni, le notificazioni e, in genere, tutti gli atti afferenti al presente contratto nei domicili testé eletti e di darsi reciproca comunicazione degli eventuali mutamenti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od atto notificato nelle forme dettate dal codice di procedura civile.

ARTICOLO 24 - SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente scrittura verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, restando stabilito che, ove si rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio.

ARTICOLO 25 -PRIVACY

IL SUBAFFIDATORE dà atto di aver ricevuto adeguata informativa in conformità alle norme di cui al D.Lgs.n. 196/03 e sue modificazioni ed integrazioni, ed è a conoscenza che tutti i dati personali, anche di natura sensibile, saranno acquisiti in occasione e per la stipula del presente contratto nonché per la successiva esecuzione dei lavori e saranno trattati esclusivamente per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche ai fini dell'art. 21 della legge n. 646/62 e successive modificazioni ed integrazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione, per qualsiasi motivo, venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, dietro semplice comunicazione della COMMITTENTE e senza che il SUBAFFIDATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo o ragione.

ARTICOLO 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

IL SUBAFFIDATORE dà atto che nel caso in cui emergano informazioni interdittive a carico dell'Impresa subappaltatrice, il contratto stesso sarà considerato nullo;

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 30/04/2025

FIRMA SUBAFFIDATORE
NUOVA COOPERATIVA
MULTISERVIZI LAZIO A.r.l.
**NUOVA COOP. MULTISERVIZI
LAZIO**
Via Largo Archiloco, 19 - 00125 ROMA
C.F./P.I. 13922111003

FIRMA COMMITTENTE:
MDS S.r.l.



Il SUBAFFIDATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile di approvare espressamente, dopo averle rilette, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

ART. 12 Divieto di cessione dei lavori

ART. 13 Variazioni nel contratto

ART. 15 Osservanza delle norme relative all'igiene e all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

ART.16 Obbligo di rilascio del cantiere

ART. 18 Risoluzione del contratto

ART.22 Foro Competente

ART.28 Clausola risolutiva

FIRMA SUBAFFIDATORE
NUOVA COOPERATIVA MULTISERVIZI LAZIO A.r.l.

**NUOVA COOP. MULTISERVIZI
LAZIO**
Via Largo Archiloco, 19 - 00125 ROMA
C.F./P.I. 13922111003